

Regole di origine delle merci - Il made in Italy e la tutela del consumatore

Dott. Antonio Sgroi - relatore

Origine e “Made in” - Nozioni


Le definizioni:

- Origine: “nazionalità” di un prodotto
- Provenienza: luogo geografico in cui è iniziato il trasporto o la spedizione di un prodotto
- Indicazione geografica: designa un prodotto quando qualità, caratteristiche, reputazione dipendono esclusivamente o essenzialmente dall’ambiente geografico
- Marchio: segno distintivo e di provenienza.


Il **Made in** inteso come marcatura di origine:

- perché come il marchio veicola un messaggio;
- perché come l’indicazione geografica tende ad ancorare un prodotto ad un territorio.

Origine delle merci



Origine delle merci



Origine delle merci

Origine non preferenziale

=

Origine commerciale

Criteri di determinazione dell'origine non preferenziale:

1. Prodotti interamente ottenuti
2. Ultima trasformazione o lavorazione sostanziale.

(economicamente giustificata, effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la realizzazione di un prodotto nuovo o che abbia rappresentato una fase importante del processo produttivo).

Origine delle merci

La trasformazione sostanziale: criterio tecnico e *ad valorem*

Non costituiscono lavorazioni sostanziali:

1. Operazioni per la conservazione dei beni durante il trasporto o l'immagazzinamento
2. Operazioni per la miglioria del confezionamento o la commerciabilità dei prodotti
3. Semplici operazioni di assemblaggio
4. Miscelazioni che non modificano le caratteristiche essenziali dei singoli prodotti.

Origine delle merci

Criteri di determinazione dell'origine non preferenziale

I criteri in deroga previsti per taluni prodotti:

1. tessili della Sez. XI della NC: la trasformazione completa e le regole dell'All.10;
2. altri prodotti: le regole dell'allegato 11 (processo produzione, cambio voce tariffaria, valore aggiunto).

Origine delle merci

Criteri di determinazione dell'origine preferenziale

1. Prodotti interamente ottenuti
2. Lavorazione o trasformazione sufficiente.

“Made in” - La normativa

La normativa

- Accordo di Madrid del 1891
- D.P.R. n. 656/1968 recante norme per l'applicazione dell'Accordo di Madrid
- L'art. 517 del codice penale
- L'art. 4, comma 49, della legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004)
- L'art. 16 del D.L. n. 135/2009, convertito con la legge n.166/2009
- Legge n.55/2010.

“Made in” - La normativa

Allo stato attuale non esiste una normativa comunitaria che preveda un generico obbligo di informazione sull'origine dei prodotti o delle merci o di indicazione della stampigliatura “made in”.

Proposta di regolamento COM(2005) 661 Def. del 16.12.2005 relativo all'indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi (attualmente ancora in discussione):

- Importazione o immissione sul mercato di prodotti industriali (calzature, pelli, cuoio, pellicce, abbigliamento, tessile, mobili, ceramica, vetro, gioielleria, spazzole e pennelli).
- L'indicazione di origine si riferisce all'origine non preferenziale.
- L'indicazione deve essere effettuata sul prodotto e/o sull'imballaggio in modo visibile.

“Made in” - La normativa

L'Accordo di Madrid all'articolo 1, comma 1, stabilisce che:

*“Qualsiasi **prodotto recante una falsa o ingannevole indicazione di provenienza**, nella quale uno dei paesi, cui si applica il presente Accordo, o un luogo situato in uno di essi, fosse direttamente o indirettamente indicato come paese o come luogo d'origine, **sarà sequestrato** alla importazione in ciascuno dei detti paesi”.*

Il D.P.R. n. 656/1968, che ha dato applicazione all'Accordo di Madrid, stabilisce all'art. 1 che:

*“Le merci per le quali vi sia il fondato sospetto che rechino una falsa o fallace indicazione **di provenienza** sono soggette a fermo all'atto della loro introduzione nel territorio della Repubblica, a cura dei competenti uffici doganali, che ne danno immediatamente notizia all'autorità giudiziaria ed agli interessati”.*

“Made in” - La normativa

Il legislatore Italiano ha ritenuto opportuno intervenire nel settore del “Made in” con l’articolo 4, comma 49, della legge n. 350/2003:

*“L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza **o di origine** costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura «made in Italy» su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana **incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli**. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura «made in Italy»”.*

(testo in vigore sino ad agosto 2009).

“Made in” - Le novità introdotte nel 2009

Per effetto dell'art. 17, comma 4, della legge n. 99/2009, l'articolo 4, comma 49, della legge n. 350/2003 è stato modificato come segue:

“L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura «made in Italy» su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana – incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli - ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera . Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura e a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura «made in Italy».

Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica”.

“Made in” - Le novità introdotte nel 2009

Nuovo testo dell'art. 4, comma 49, per effetto dell'art. 16 del D.L. n. 135/2009:

*“49. L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura «made in Italy» su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, **fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis**. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura «made in Italy»”.*

Si è ritornati alla formulazione ante legge n. 99/2009.

“Made in” - Le novità introdotte nel 2009

L'art. 16 del D.L. n. 135/2009 ha introdotto altresì i seguenti due commi:

“49-bis. Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000”.

“49-ter. E' sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto o della merce di cui al comma 49-bis, salvo che le indicazioni ivi previste siano apposte, a cura e spese del titolare o del licenziatario responsabile dell'illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore”.

Le modifiche al comma 49, tra cui i nuovi commi 49-bis e 49-ter sono entrati in vigore dal 25 novembre 2009, con la legge di conversione n.166 del 20 novembre 2009.

“Made in” - Le novità introdotte nel 2009

Con l'aggiunta del comma 49-bis all'art. 4 della legge n. 350/2003, è stata introdotta una **nuova nozione di fallace indicazione** caratterizzata da un uso del marchio “*con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana*”, **punita in via amministrativa**.

La sanzione può essere evitata:

- apponendo sul prodotto indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare fraintendimenti circa l'effettiva origine;
- attestando all'atto dell'importazione che le anzidette informazioni sull'effettiva origine del prodotto verranno rese in fase di commercializzazione.

Problemi:

- non è chiaro quali possano essere in concreto le “modalità tali da indurre.....” (principio di tassatività della fattispecie);
- è difficile armonizzare il comma 49 bis col precedente comma 49, che sanziona penalmente l'uso fuorviante di marchi aziendali anche se accompagnato dall'indicazione dell'origine estera del prodotto (ipotesi che il comma 49-bis sembrerebbe invece fare salva);
- permangono dubbi sulla compatibilità della norma col principio di libera circolazione delle merci.

“Made in” - Le novità introdotte nel 2009

L'articolo 16, comma 1, del D.L. n. 135/2009 introduce per la prima volta la **nozione di “100% Made in Italy”**.

Per prodotto interamente realizzato in Italia deve intendersi quello **classificabile come tale ai sensi della normativa comunitaria in materia di origine** ed inoltre:

- Disegnato
- Progettato
- Lavorato
- Confezionato.

Esclusivamente sul territorio italiano

La falsa indicazione di origine è punita con le pene previste dall'art. 517 c.p. aumentate di un terzo (art. 16, comma 4).

Made in - Le novità introdotte nel 2010

Nuove disposizioni sul “*Made in Italy*”

La legge n. 55 dell'8 aprile 2010 ha recentemente introdotto nuove disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri.

La legge si propone di assicurare la tracciabilità delle fasi di lavorazione dei prodotti di questi comparti in modo da consentire alle imprese di **qualificare la propria produzione** e ai consumatori di **avere maggiori informazioni sulla qualità e sulla sicurezza dei prodotti** acquistati.

Questa disciplina, attualmente al vaglio della Commissione Europea per i profili di compatibilità con le disposizioni dei Trattati, entrerà in vigore il 1° ottobre 2010.

Made in - Le novità introdotte nel 2010

Nuove disposizioni sul “*Made in Italy*”

Etichettatura obbligatoria

L’art. 1 della legge 55/2010 istituisce un sistema di etichettatura obbligatoria per tutti i prodotti finiti e intermedi.

L’etichetta deve:

- evidenziare il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione;
- assicurare la tracciabilità, ossia la possibilità di ricostruire e seguire il percorso del prodotto;
- contenere indicazioni sulla conformità dei processi di lavorazione alle norme vigenti in materia di lavoro, sulla certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti, sull’esclusione dell’impiego di minori nella produzione, sul rispetto della normativa europea e degli accordi internazionali in materia ambientale.

Indicazione “*Made in Italy*”

L’art. 1, comma 4, dispone l’utilizzo dell’indicazione “*Made in Italy*” esclusivamente per quei prodotti finiti le cui fasi di lavorazione (**almeno due**) hanno avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale.

Made in - Le novità introdotte nel 2010

Nuove disposizioni sul “*Made in Italy*”

Le fasi di lavorazione

- Tessile: filatura, tessitura, nobilitazione, confezione anche con impiego di fibre naturali, artificiali, sintetiche di importazione
- Pelletteria: concia, taglio, preparazione, assemblaggio, rifinizione anche con impiego di pellame grezzo di importazione
- Calzaturiero: concia, lavorazione della tomaia, assemblaggio, rifinizione anche con pellame grezzo di importazione.

Made in - Le novità introdotte nel 2010

Nuove disposizioni sul “*Made in Italy*”

Norme di attuazione

L'individuazione delle caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e dell'impiego dell'indicazione “*Made in Italy*” è demandata ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro 4 mesi dall'entrata in vigore della legge (1° ottobre 2010).

Tale differimento è presumibilmente finalizzato a permettere il recepimento di osservazioni da parte della Commissione Europea, al cui esame di conformità alla normativa comunitaria è stato sottoposto il testo legislativo.

Indicazioni geografiche, denominazioni di origine e indicazioni di qualità

Si tratta di forme di riconoscimento e protezione di prodotti agro-alimentari che hanno un **forte legame con il territorio**.

Mediante queste indicazioni si valorizza il patrimonio alimentare, proteggendolo contro imitazioni ed abusi, e tutelando al contempo i consumatori.

Per i vini:

- DOCG – Denominazione d’Origine Controllata e Garantita
- DOC - Denominazione d’Origine Controllata
- IGT – Indicazione Geografica Tipica

Per gli altri prodotti agro-alimentari:

- DOP – Denominazione d’Origine Protetta
- IGP – Indicazione Geografica Protetta
- STG – Specialità Tradizionale Garantita.

Indicazioni geografiche, denominazioni di origine e indicazioni di qualità

La disciplina delle indicazioni geografiche, delle denominazioni di origine e delle indicazioni di qualità ha una **base comunitaria**:

- Denominazione d'Origine Controllata - Reg. CE n. 510/2006
- Indicazione Geografica Tipica - Reg. CE n. 510/2006
- Specialità Tradizionale Garantita - Reg. CE n. 509/2006
- Indicazione Geografica (per le bevande spiritose) - Reg. CE n. 110/2008.

Gli elenchi aggiornati dei prodotti agro-alimentari tradizionali delle regioni italiane sono consultabili sul sito del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.